

COMUNE DI SALO'

PROVINCIA DI BRESCIA

Regolamento dell'imposta di soggiorno

**(Adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 16.04.2012 e
modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 20.12.2017)**

Regolamento dell' imposta di soggiorno nella città di Salò

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell' Art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997.
2. Il Regolamento istituisce l'imposta di soggiorno nel Comune di Salò, ai sensi dell' Art. 4 Decreto Legislativo n. 23 del 14.3.2011, disciplinandone l'applicazione.
3. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Articolo 2

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive (come definite dalla legge regionale in materia di turismo) ubicate nel territorio del Comune di Salò.
2. L'imposta di soggiorno si applica esclusivamente nel periodo che va dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno.

Articolo 3

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2.
2. Il soggetto responsabile della riscossione è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospiti coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Articolo 4

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Salò;
 - b) gli appartenenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
 - c) minori di anni 12;
 - d) soggiorni gratuiti.

Articolo 5

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
2. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'Art. 42, comma 2, lettera f, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.

Articolo 6

Obblighi di dichiarazione

1. Il gestore della struttura ricettiva, dichiara al Comune di Salò, entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese il numero di pernottamenti imponibili ed il numero di quelli esenti relativi al mese trascorso.

2. Sono esenti dalla dichiarazione di cui al comma 1 le strutture ricettive che non incassano l'importo minimo di € 200,00 mensili imponendo tuttavia l'obbligo di un'unica dichiarazione riassuntiva comprensiva del numero dei pernottamenti imponibili ed il numero di quelli esenti suddivisi per mese di competenza al raggiungimento del sopracitato importo

Articolo 7 Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 3 comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta ed al successivo versamento al Comune di Salò.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Salò delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese, mediante bonifico bancario su c/c intestato all'Amministrazione Comunale di Salò se l'incasso mensile è superiore all'importo di € 200,00 diversamente provvederà al bonifico bancario al raggiungimento o superamento di tale importo minimo entro 15 giorni dalla chiusura del mese in cui tale importo viene incassato presentando contestualmente la dichiarazione riassuntiva di cui al precedente comma 2 articolo 6.

Articolo 8 Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 1 commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 .
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9 Sanzioni amministrative

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'Articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'Articolo 6 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, in quanto violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente Regolamento, ai sensi dell'Articolo 7bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma 3 è disciplinato dalle disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Articolo 10
Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente.

Articolo 11
Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune di Salò almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 12
Pubblicazione

1. Ai sensi dell'Art. 52 c. 2 D.Lgs. n. 446/1997 il presente Regolamento è comunicato al Ministero delle finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività.
2. Il Regolamento sarà inoltre pubblicato sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 13
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2018.